



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

Data 02/04/2019

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta comunale 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **8.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea		X
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio		X
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti: 7

In carica: 11

Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti: Favorevoli 6 – Astenuto 1 (Monaldi Tito) su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti: Favorevoli 6 – Astenuto 1 (Monaldi Tito) su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta comunale 2019”**.

Visto l’articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l’articolo 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l’articolo 3 bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Leg.vo 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016/2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della TARI;

Preso atto che questo Ente ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,20% nell'anno 1999, aumentandola di un punto percentuale nell'anno 2000, di un ulteriore punto percentuale nell'anno 2002, di un ulteriore punto percentuale nell'anno 2012 e di un ulteriore punto percentuale nell'anno 2014, portando così la stessa allo 0,60%;

Ritenuto procedere, nell'anno 2019, per esigenze di bilancio, all'aumento di un ulteriore punto percentuale portando così la stessa allo 0,70%;

PROPONE

1. di aumentare, per l'anno 2019, per le ragioni di cui in premessa, l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) portando la stessa allo 0,70%;
2. di approvare l'unito regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che determina l'aliquota unica, per l'anno 2019, nella misura dello **0,70%**;
3. di rinviare agli anni successivi al 2019, la determinazione dell'eventuale soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali, sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli effettivi introiti a tale titolo;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Finanziario

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Sassofeltrio dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopraccitato D.Lgs 360/1998.

Art. 3

Soggetto Passivo e Base Imponibile

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 4

Determinazione dell' Aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2019 l'aliquota unica è stabilita nella misura di **0,7 punti percentuali**.

Art. 5

Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 4 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6
Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile del Servizio finanziario.
2. In ordine agli adempimenti conseguenti all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 7
Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2019 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.